

Senato 28.1.16

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento ORRU', MOSCARDELLI, CAPACCHIONE, CANTINI, SOLLO, CUCCA, LAI, CUOMO, PAGLIARI, Elena FERRARA - Al Ministro della salute - Premesso che il medico competente è il medico che ha i requisiti per svolgere la sorveglianza sanitaria in azienda secondo le norme dettate dal decreto legislativo n. 81 del 2008, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Tali requisiti sono normati all'articolo 38;

considerato che:

il decreto legislativo n. 151 del 2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, contiene "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

il capo III si occupa nello specifico di "razionalizzazione e semplificazione" in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

rilevato che:

il 20 ottobre 2015 il Ministero della salute ha trasmesso alla conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città lo schema di intesa "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza";

le linee di indirizzo contenute nello schema prevedono, tra l'altro, l'opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro *test* rapidi per l'autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori e l'effettuazione da parte del medico competente dei controlli sui lavoratori demandando al sanitario un ruolo più stringente di accertamento e stabilendo i "criteri e le procedure per i controlli sanitari effettuati";

lo schema, prevede, tra l'altro, la somministrazione a campione ai lavoratori di *test* rapidi di *screening* effettuabili anche su richiesta del datore di lavoro al medico competente. Tuttavia, trattandosi di *test* rapidi di *screening* caratterizzati da un'alta sensibilità e una bassa specificità, tali *test* forniscono al medico competente un "semplice supporto orientativo";

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda definire con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali un protocollo di intervento comune nell'esame in sede di conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città dello schema di intesa;

se non ritenga opportuno sollecitare, in ragione della previsione del ruolo richiesto e svolto dal medico competente nello schema richiamato, la costituzione di un tavolo di confronto con le organizzazioni dei medici competenti, in sede di esame in conferenza unificata.

(3-02531)